

# Sostegno alla genitorialità

Misure

# Sostegno alla genitorialità

- In un mondo in rapida evoluzione, le *politiche familiari* svolgono un ruolo molto importante e possono influenzare tanto la scelta delle famiglie che decidono di avere figli, quanto la dinamica demografica di un paese.

# Sostegno alla genitorialità

- Tuttavia, in questo panorama, l'Italia non sembra aver ancora affrontato il problema nella sua complessità, agendo su più fronti e con politiche organiche, olistiche e di lungo periodo.

Congedo parentale

Elementi

# Congedo parentale

- La legge tutela la lavoratrice madre nelle diverse fasi della gravidanza e nei primi anni di vita del bambino.
- Innanzitutto viene tutelata la salute della lavoratrice, vietando che la stessa venga adibita a lavori ritenuti pericolosi, dall'inizio della gravidanza e fino al settimo mese di età del figlio, nonché a lavori notturni (dalle 24 alle 6).

# Congedo di maternità

- La legge prevede poi l'obbligo di astensione dal lavoro per la lavoratrice da due mesi prima la data presunta del parto, sino a tre mesi dopo (è però prevista la possibilità di astenersi in un momento antecedente i due mesi precedenti la data presunta del parto – in determinate condizioni di salute della lavoratrice – oppure il mese precedente la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi), con diritto all'80% della retribuzione (**congedo di maternità**)

# Congedo di paternità

- In caso di morte o di grave infermità della madre, nonché in caso di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino al padre, è invece il lavoratore padre ad avere la facoltà di assentarsi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice (**congedo di paternità**)

# Congedo di paternità

- Con la *legge 92/2012* di riforma del mercato del lavoro, è stato inoltre introdotto, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, un vero e proprio obbligo di astensione dal lavoro anche in capo al lavoratore padre, della durata di un giorno e da fruirsì entro 5 mesi dalla nascita del figlio. La *legge 208/2015* (Legge di stabilità 2016) ha successivamente esteso l'applicazione di tale congedo obbligatorio anche all'anno 2016, prolungandone la relativa durata a due giorni.

# Congedi parentali

- Ad entrambi i genitori è poi riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro facoltativamente e contemporaneamente entro i primi anni di vita del bambino (**congedi parentali**).
- La disciplina di tale diritto di astensione è stata profondamente modificata dal legislatore a giugno 2015, nell'ambito delle riforme introdotte con il *Jobs Act*

# Congedi parentali

- In particolare, la disciplina prevedeva che i genitori lavoratori, nei primi otto anni di vita del figlio, potessero astenersi dall'attività lavorativa per un totale di 10 mesi, frazionati o continuativi (i mesi sono 11, se il padre si astiene almeno per 3 mesi).
- Ciascun genitore poteva usufruire del congedo parentale per un massimo di 6 mesi (elevabili a 7, per il padre lavoratore che avesse esercitato il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi).

# Congedi parentali

- Per i primi 3 anni di vita del bambino, e per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, nei periodi in cui godevano di questo congedo, le lavoratrici e i lavoratori avevano inoltre diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione.

# Congedi parentali

- Con il decreto legislativo n. 80/2015, uno dei decreti attuativi del Jobs Act, entrato in vigore il 25 giugno 2015, il legislatore ha ridisegnato la suddetta normativa in materia di congedi parentali, introducendo una serie di modifiche volte ad estendere il diritto di astensione dal lavoro dei lavoratori genitori.

# Congedi parentali

In particolare, la riforma del 2015 ha stabilito:

- l'estensione ai primi 12 anni di vita del bambino (anziché ai primi 8 anni) del periodo nel quale i genitori possono astenersi dal lavoro (rimane invece invariata la durata complessiva del periodo di congedo);
- l'estensione ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni) del periodo nel quale i genitori, allorché si astengono dal lavoro fruendo del congedo parentale, hanno diritto all'indennità pari al 30% della retribuzione;

# Congedi parentali

- la possibilità per i genitori di scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria del congedo parentale (il congedo a ore era stato introdotto già con la legge di stabilità 2013, che ne aveva tuttavia subordinato l'applicabilità a previ accordi in sede di contrattazione collettiva);
- la riduzione a 5 giorni (rispetto agli originari 15 giorni) del termine entro il quale il lavoratore deve preavvisare il datore di lavoro della volontà di fruire del congedo (in caso di congedo parentale su base oraria, il termine è ulteriormente ridotto a 2 giorni).

# Congedi parentali

- Un'ulteriore novità in materia di congedi parentali è stata introdotta dal decreto legislativo n. 81/2015 (in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro), anch'esso attuativo del Jobs Act (legge delega n. 183/2014).
- Nello specifico, il decreto attribuisce ai lavoratori e alle lavoratrici la facoltà di chiedere, per una sola volta, in alternativa al congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (part-time), con il solo limite che la riduzione di orario non potrà essere superiore al 50%.

# Congedi parentali

- Risale invece alla riforma del mercato del lavoro del 2012 l'introduzione, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, della possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e in alternativa alla fruizione del congedo parentale, la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby sitting* ovvero per far fronte ai costi dei servizi pubblici o dei servizi privati accreditati per l'infanzia.

# Congedi parentali

- La legge garantisce la conservazione del posto di lavoro per la lavoratrice madre, o il lavoratore padre che abbia usufruito di congedi, attraverso il divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza sino al compimento di un anno di età del figlio, l'obbligo di convalidare le dimissioni presentate in questo stesso periodo, nonché il diritto a conservare il proprio posto di lavoro e a rientrare nella stessa unità produttiva cui era adibita precedentemente, con le stesse mansioni.

# Congedi parentali

In caso di licenziamento intimato nel periodo di maternità, la legge prevede che il licenziamento debba considerarsi nullo e stabilisce:

- l'ordine di reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro;
- la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, nella misura della retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;

# Congedi parentali

- il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo intercorso fra il licenziamento a quello della reintegrazione;
- il cd. *diritto di opzione* a favore della lavoratrice, ossia la possibilità per quest'ultima di scegliere, in luogo della reintegra, il pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità.

# Congedi parentali

- Durante la gravidanza (e fino ai sette mesi di età del figlio) la lavoratrice non può essere adibita al trasporto, al sollevamento di pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.
- Nel periodo di divieto, la lavoratrice deve essere adibita ad altre mansioni, con mantenimento di retribuzione e qualifica.

# Congedi parentali

- Se la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni, può essere disposta l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza e fino al compimento dei sette mesi di età del figlio.
- E' vietato adibire le donne che allattano ad attività che comportino rischio di contaminazione oppure l'esposizione ad agenti chimici.

# Congedi parentali

- La lavoratrice gestante ha diritto a permessi retribuiti per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro (dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa).
- Queste tutele sono applicabili anche alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o affidamento.

# Congedi parentali

- Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
- I periodi di riposo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna a uscire dall'azienda.

# Congedi parentali

- I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno se la lavoratrice fruisce dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

# Congedi parentali

Gli stessi riposi spettano al padre lavoratore nei seguenti casi:

- quando il figlio è affidato al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- quando la madre non è lavoratrice dipendente;
- in caso di morte o grave infermità della madre.

Congedo parentale

Novità

# Novità

- La nuova Legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) introduce alcuni interventi mirati in questi ambiti, proseguendo la linea di indirizzo già intrapresa l'anno precedente, con un focus sui congedi parentali e uno sugli sgravi fiscali delle lavoratrici e madri.

# Novità

- Per i congedi parentali utilizzabili dai lavoratori dipendenti per prendersi cura dei figli fino a 12 anni e retribuiti al 30% della remunerazione, è previsto un ulteriore mese retribuito all'80% per i neogenitori.
- Sale da 1 a 2 mesi, quindi, la possibilità di usufruire del congedo parentale con indennità dell'80% per chi termina nel 2024 il congedo di maternità o paternità obbligatorio.

# Novità

- Dal punto di vista delle neomamme, questa misura offre l'opportunità di restare a casa con il neonato uno o due mesi in più con una retribuzione quasi piena (e non al 30%) o di fruire nei prossimi anni di questo congedo parentale fino al sesto anno d'età del figlio, mentre i congedi retribuiti al 30% si possono richiedere fino ai 12 anni. Il congedo parentale aggiuntivo retribuito all'80% può essere goduto dalla mamma o dal papà, sempre nei primi 6 anni del bimbo.

# Novità

- Resta invariato il numero di giorni del congedo di paternità obbligatorio: 10 giorni più 1 facoltativo, che spetta ai lavoratori dipendenti nei primi 5 mesi di vita del bambino, retribuiti al 100%.

# Sostegno alla genitorialità

Altre misure

# Bonus Mamme

Per sostenere le lavoratrici madri, la legge di bilancio prevede l'attuazione del *Bonus Mamme*:

- Per il triennio 2024- 2026, un esonero totale dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, fino al diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel limite di 3mila euro annui.
- Solo per il 2024, lo stesso esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di due figli, fino al decimo anno di età del figlio più piccolo.

# Bonus Mamme

- Il Bonus mamme si applica a tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato, sia esistenti che futuri durante il periodo di validità dell'esenzione, sia nel settore pubblico che in quello privato, compreso l'agricolo, escludendo i rapporti di lavoro domestico.

# Bonus Asilo nido

- Il *bonus asilo nido* è un contributo per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali, erogato dall'Inps mensilmente su domanda del genitore richiedente, che deve essere convivente con il figlio.

# Bonus Asilo nido

- Il bonus asilo nido spetta fino al compimento dei tre anni di vita del bambino. E spetta per ogni figlio.
- Il bonus va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 3.600 euro annuali, erogabili in undici mensilità annuali ed in base al valore ISEE che deve essere presentato e che non deve risultare superiore a 40.000 euro.